

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE

11/11/2011

(G.U. n. 270 del 19/11/2011)

Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 92, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("*Nuovo codice della strada*") così come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2010 n. 120, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*", il quale disciplina la ricevuta di consegna rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991 n. 264;

Visto il citato articolo 7 della legge n. 264 del 1991, così come modificato dall'articolo 10, comma 2, della richiamata legge n. 120 del 2010;

Visto l'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 120 del 2010, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, la rivisitazione delle caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nonché le regole tecniche per il rilascio della stessa;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, recante l'approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida, adottato in attuazione del previgente articolo 7 della legge n. 264 del 1991;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale dell'8 febbraio 1992, alla luce delle intervenute modifiche introdotte all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge n. 264 del 1991;

DECRETA:

Art. 1

Caratteristiche della ricevuta di consegna di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991 n. 264

1. Le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito

denominate studi di consulenza, rilasciano, nel caso di ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, così come previsto dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, una ricevuta di consegna conforme ai modelli di cui agli Allegati A e B al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 2

Regole tecniche per il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264

- 1.** La ricevuta di consegna è rilasciata mediante procedura informatizzata, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ed è sottoscritta da persona a ciò legittimata ai sensi della legge n. 264 del 1991.
- 2.** Lo studio di consulenza trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione il quale, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa della ricevuta di consegna, che deve avvenire su carta intestata dello studio di consulenza.
- 3.** Le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa assicurando, al contempo, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 7 della legge n. 264 del 1991, ed assicurando altresì l'accesso, secondo le vigenti disposizioni in materia, degli organi di polizia e delle amministrazioni provinciali ai dati relativi al rilascio delle ricevute di consegna ed al loro contenuto al fine di consentire i controlli di competenza.

Art. 3

Abrogazioni

- 1.** Il decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1992 è abrogato.
- 2.** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO A al Decreto dell'11/11/2011

ALLEGATO 4

Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione (1)

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,

si attesta che

il/la (2), relativo/a al seguente veicolo:

Dati tecnici

categoria
targa numero di telaio
uso destinazione posizione meccanografica
anno di prima immatricolazione in Italia (3) posti totali massa complessiva a pieno carico kg
revisione (3)

Dati anagrafici

..... (4)

Altri Dati

..... (5)

è trattenuto/a da questo Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a (6)
come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo del

La presente ricevuta, non rinnovabile né reiterabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la durata massima di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data del rilascio.

A norma del citato art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, la presente ricevuta è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

Data _____

Firma e Timbro dello Studio di consulenza

NOTE

- (1) Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica.
- (2) Denominazione del documento di circolazione.
- (3) Indicare nel caso di autotrasporto di cose.
- (4) Indicare la data dell'ultima revisione ed il relativo esito.
- (5) Indicare le generalità della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica o dell'ente proprietario della carta di circolazione e degli eventuali ulteriori intestatari nonché le generalità dell'utilizzatore, annotate sulla carta di circolazione ai sensi degli artt. 91, 93 e 94, comma 4-bis, c.d.s.
- (6) Indicare, se ricorre il caso, la data di scadenza del contratto di locazione con facoltà di acquisto, ovvero, in caso di vendita con patto di riservato dominio, la data di pagamento dell'ultima rata;
- (7) Indicare l'operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza.

ALLEGATO B *al Decreto dell'11/11/2011*

ALLEGATO B

Ricevuta sostitutiva del documento di abilitazione alla guida di veicoli a motore (1)

Al sensi dell'art. 92, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,

si attesta che

l'originale del documento di abilitazione alla guida, rilasciato/a a:

Dati anagrafici

cognome e nome.....
luogo e data di nascita.....
residenza.....

Dati identificativi del documento

rilasciato/a da (2) n.
valido/a fino al il

è trattenuto/a da questo Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a(3),
come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo del

La presente ricevuta, non rinnovabile né reiterabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la durata massima di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data del rilascio, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

Data _____

Timbro dello Studio di consulenza
Firma per esteso del responsabile professionale

NOTE

- 1 Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica.
- 2 Denominazione del documento di abilitazione (es., patente di guida, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione professionale, ecc.) e categoria (es. A, B, C, ...; KA, KB; ecc.).
- 3 Indicare l'operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza.